Codice A1813C
D.D. 16 novembre 2026, n. 2355
Autorizzazione idraulica AI 101/2026 per un intervento di manutenzione e pulizia del rio Ardovana nel tratto a valle dell'abitato di case Cocetti, ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022. Richiedente: Comune di Verrua Savoia.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2355/A1813C/2026 DEL 16/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica AI 101/2026 per un intervento di manutenzione e pulizia del rio Ardovana nel tratto a valle dell'abitato di case Cocetti, ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.
Richiedente: Comune di Verrua Savoia.

Con nota prot. n. 46451 del 09/10/2026 ed integrazioni spontanee registrate al prot. n. 52010 del 30/10/2026 e prot. n. 53744 del 10/11/2026 il Comune di Verrua Savoia ha presentato istanza di autorizzazione idraulica relativamente all'intervento di manutenzione e pulizia idraulica delle sponde del rio Ardovana, limitatamente al tratto a valle dell'abitato di Case Cocetti del comune di Verrua Savoia e fino al confine comunale con il Comune di Moncestino.
Il progetto è stato redatto dallo studio Progetto Verde, a firma del Dott. Agr. Fabio Fracchia, ed è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 05/11/2026.

All'istanza risultano allegati i seguenti elaborati:
- Relazione tecnica e documentazione fotografica
- Corografia
- Cartografia catastale
- Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 05/11/2026
- Determina dirigenziale DD 2691/A1805B/2025 del 18/12/2025;

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le opere per le quali lo scrivente settore è competente al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i..

L'area d'intervento è posta lungo il rio Ardovana per un tratto di 630 m nella porzione orientale del territorio comunale di Verrua Savoia, immediatamente a nord dell'abitato di Case Cocetti e poco a sud della S.P. 111 al confine con la fascia B del PAI.
Gli interventi previsti sono i seguenti:
- all'interno dell'alveo inciso sono previsti interventi di tipo manutentivo, ed orientato ad eliminare

tutte le piante di altezza superiore a 1,5 m presenti nell'alveo e fino a 2/3 della sponda, al fine di eliminare tutti i soggetti che possano creare ostacolo allo scorrimento dell'acqua. Verranno salvaguardati eventuali presenze di salici arbustivi, allo scopo di contribuire alla stabilizzazione del fondo. Alla stessa stregua, sulle sponde, per i 2/3 inferiori, verrà salvaguardata la vegetazione più giovane e flessibile, che non rappresenta un ostacolo allo scorrimento idrico, ma contribuiscono alla stabilizzazione delle sponde stesse, eliminando ed asportando le altre piante presenti.
- al di fuori dell'alveo inciso, in una zona estesa fino a 10 m dalle sponde, è previsto il taglio delle piante morte, inclinate o comunque instabili, che possano interessare l'alveo con la loro caduta;
Le stesse verranno accatastate sulla sponda in attesa di essere caricate e trasportate oppure cippate direttamente sul luogo.

Visti:
- l'art. 5 comma 2 del D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 che esonera gli enti pubblici dal versamento delle spese di istruttoria;
- l'articolo 16 della tabella allegato B del d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta l'imposta di bollo atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre ché vengano tra loro scambiati;

Dato atto che il procedimento amministrativo è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il comune di Verrua Savoia ad eseguire gli interventi di manutenzione della vegetazione presente in alveo e sulle sponde, che dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente,

subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi previsti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto assoluto divieto di asportare materiale litoide demaniale d’alveo; detto materiale litoide demaniale proveniente da eventuali scavi/movimentazioni in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda in prossimità dei lavori di che trattasi;
3. è fatto assoluto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
4. è fatto assoluto divieto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
5. dovrà essere assolutamente evitato l’accumulo, anche temporaneo, di materiale in prossimità di eventuali attraversamenti, al fine di evitare possibili occlusioni in caso di eventi intensi. L’esecutore dovrà provvedere alla rimozione tempestiva del materiale tagliato durante l’avanzamento delle lavorazioni;
6. il materiale legnoso proveniente dai tagli dovrà essere allontanato dall’alveo attivo e esboscato in area di sicurezza, non potrà in ogni caso essere depositato in aree allagabili con tempo di ritorno duecentennale. Detto materiale dovrà inoltre essere esboscato al termine di ogni giornata lavorativa;
7. è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall’art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
8. in base all’art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
9. in base all’art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovranno essere rimossi gli alberi che possono essere esposti alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
10. in base all’art. 37 bis del Regolamento Forestale gli interventi di manutenzione idraulica sono soggetti unicamente alle disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e all’articolo 29 delle Norme di attuazione del PAI. Tali interventi, ai sensi dell’art. 13 del D.P.G.R. 16/12/2022 n.10/R, non sono soggetti al pagamento del canone;
11. I tagli, fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per pubblica incolumità, sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno di ogni anno;
12. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
13. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
14. è a carico del richiedente l’onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d’acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali

innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

15. la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
16. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente alle previsioni progettuali;
17. l'impresa esecutrice dovrà essere iscritta all'albo delle imprese forestali del Piemonte;
18. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
19. l'autorizzazione idraulica è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. A tal proposito si ricorda che il sedime demaniale è costituito, oltre a quanto riportato nel catasto terreni anche da quello corrispondente al livello di piena ordinaria, vale a dire quel livello che l'acqua raggiunge nel 75% delle osservazioni idrologiche disponibili (circolare 780 del 28 febbraio 1907) e al di fuori di queste superfici, oltre alla presente autorizzazione, è necessario ottenere l'assenso dei proprietari dei fondi o altro atto abilitante.

Secondo quanto stabilito dalla tabella "canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche" allegato A) alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e ripreso dalla tabella "canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche" quale allegato A) alla legge regionale 12 agosto 2013 n. 17, trattandosi di un intervento con finalità di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, il valore delle eventuali piante presenti nell'alveo attivo (con esclusione delle isole formatesi all'interno), sulle sponde nonché sulle aree interessate dalla manutenzione, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi, impiegando unicamente la viabilità e gli accessi indicati negli elaborati progettuali allegati all'istanza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

i funzionari estensori
Dott. For. Roberto Cagna
Ing. Alberto Piazza
Arch. Marica Barile

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli